

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina

(2007/840/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

partecipano all'adozione della presente decisione e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

- (6) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

DECIDE:

considerando quanto segue:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina è approvato a nome della Comunità.

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con l'Ucraina un accordo che facilita il rilascio dei visti.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 12 giugno 2007.

*Articolo 2*Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo ⁽²⁾.

- (3) È opportuno approvare l'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

- (4) L'accordo istituisce un comitato misto di gestione dell'accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

- (5) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non

⁽¹⁾ Parere espresso il 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO
